

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n. 35 - 22045 / 2010

OGGETTO: COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Vinovo, con deliberazione C.C. n. 27 del 26/04/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 048/2010*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27/2010 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- nuova viabilità: recepimento delle indicazioni fornite dalla Provincia in merito alla nuova viabilità di collegamento delle S.P. nn. 140, 142, 143 e 144;
- individuazione della nuova area urbanistica in zona "*EP (Zona per aziende agricole esistenti)*" della superficie di mq 18.730, "*comprendente al suo interno un'azienda agricola già esistente ... e attiva nella produzione di cippato e biomasse.*";
- diffuse modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione:
  - all'art. 4, in materia di definizioni e prescrizioni generali (altezza delle fronti, sottotetti e "*abbaini*");
  - all'art. 5, il trasferimento di diritti edificatori, ove non disciplinato dalle N.T.A., viene ammesso esclusivamente "*in caso di accordo con l'Amministrazione Comunale*";
  - all'art. 6, servizi pubblici: è previsto l'incremento della superficie monetizzabile; viene precisata l'applicazione della L.R. 18/96 nel caso di istanze per i Piani Esecutivi;
  - all'art. 33 (*zone per attività miste, artigianali e commerciali esistenti - BM*): è consentito il cambio d'uso in residenza della volumetria esistente, previa approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo e la stipula di apposita convenzione;
  - all'art. 48, vengono previste le "aree ecologiche" per il deposito dei rifiuti solidi;
  - all'art. 51, nuove prescrizioni per le recinzioni e i cancelli carrai;
  - all'art. 52, è previsto l'esame dei progetti ritenuti di "*scarsa qualità architettonico-formale*" da parte della Commissione Locale per il Paesaggio o della Commissione Regionale per i Beni Ambientali;
  - nelle zone residenziali consolidate e di completamento viene ammesso il recupero dei sottotetti esistenti, previo incremento dell'altezza media interna di 10 cm;

- sono precisate le condizioni di utilizzo delle unità immobiliari a destinazione residenziale in tutte le aree produttive;
- il trasferimento di capacità edificatoria (mq 459) tra le aree residenziali di nuovo impianto "CR.III/16" (area di decollo) e "CR.III/13" (area di atterraggio), previa modifica delle rispettive schede di area e dell'art. 40 delle N.T.A.;
- l'adeguamento cartografico delle tavole di Piano, conseguenti alle modifiche introdotte dalla Variante;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

**1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vinovo con deliberazione C.C. n. 27 del 26/04/2010, le seguenti osservazioni:

- a)* in relazione alla previsione della nuova area urbanistica in zona "EP (*Zona per aziende agricole esistenti*)" della superficie di mq 18.730, considerata l'ubicazione e le condizioni di accessibilità esistenti rapportate al tipo di attività svolta, si valuti attentamente la possibilità di incrementare la superficie coperta esistente fino a mq 9.365 (50% della superficie fondiaria), previa opportuna modifica dei parametri attuativi vigenti;
- b)* la Variante prevede, all'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione (*zone per attività miste, artigianali e commerciali esistenti - BM*), il cambio d'uso in residenza della volumetria esistente, previa approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo e la stipula di apposita convenzione: tale norma determina un incremento della capacità insediativa residenziale, peraltro non calcolata nella "Relazione illustrativa". In merito a tale previsione attuativa (mutuata, anche se non in modo espressamente dichiarato, dall'art. 14 della L.R. 20/2009), si ricorda che le varianti parziali non possono incrementare la capacità insediativa residenziale; in sede di approvazione del progetto definitivo si invita l'Amministrazione Comunale a formulare approfondite valutazioni, anche in relazione ai contenuti della Variante Strutturale ai sensi della L.R. 1/2007, la cui procedura è già stata avviata;
- c)* con riferimento alla possibilità di incrementare la superficie di aree a servizi di cui si prevede la monetizzazione, come già osservato in occasione della Variante n. 3, si

sottolinea che tale opportunità può essere ammessa solo nel caso in cui, nel Piano vigente, siano cartograficamente individuate aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;

- d) in considerazione della localizzazione in Nichelino di un'attività classificata a Rischio di Incidente Rilevante (LIRI S.p.A.) il cui perimetro delle aree di vulnerabilità ambientale interessa anche una parte del territorio di Vinovo, si segnala, con spirito collaborativo e per i necessari approfondimenti, che con deliberazione G.R. 22 febbraio 2010, n. 20-13359 "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001)*", la Regione ha inteso sottolineare l'importanza degli adeguamenti soprarichiamati, rimarcando, in particolare, per quanto attiene l'Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (RIR), che l'assenza dello stesso "*... costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico generale, sua variante e procedure amministrative che concorrono a modificare la strumentazione urbanistica previgente (accordi di programma, strumenti urbanistici esecutivi in variante al Piano Regolatore vigente, procedure di sportello unico ecc) per tutti i Comuni in cui sono presenti uno o più stabilimenti soggetti ai disposti del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. ...*";
- e) si segnala, infine, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone, difatti, che "*... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*" (c. 4 art. 5);

**2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

**3. di trasmettere** al Comune di Vinovo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 07 giugno 2010

f.to in originale  
Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora